

Statuto Legacoop Nazionale

(approvato al 39° Congresso il giorno 18 dicembre 2014)

Capo I **Principi e norme generali**

Art. 1 - Natura e scopi

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop) è l'associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate, riconosciuta come persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo del capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.

L'adesione a Legacoop da parte delle cooperative e degli enti che ne hanno titolo è libera e volontaria. Scopi fondamentali di Legacoop sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione dell'idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo.

Legacoop opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.

Legacoop svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sugli Enti cooperativi, riconosciute dall'art. 2 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop aderisce all'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), si riconosce negli scopi e negli obiettivi di questa, si impegna perché sia riconosciuta quale rappresentanza universale delle organizzazioni cooperative.

Legacoop mantiene costanti rapporti con le altre associazioni cooperative e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, Legacoop persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre Associazioni cooperative italiane ed assume l'unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative quale obiettivo strategico.

Art. 2 - Valori e principi

Legacoop si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori. Essa inoltre adotta e promuove presso gli enti associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l'azione degli enti stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all'utilità e all'interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

Art. 3 - Compiti

Legacoop si propone di:

- a. Promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica, con particolare riguardo alle aree del Paese ove la cooperazione è meno presente;
- b. Favorire lo sviluppo imprenditoriale e la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
- c. Assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
- d. Assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop, delle cooperative e degli enti associati alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche nazionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l'integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
- e. Promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative quale ulteriore elemento di distintività della cooperazione;
- f. Concorrere alla diffusione internazionale della cooperazione, particolarmente nei Paesi con bassi livelli di sviluppo.

A questi fini Legacoop:

- Rappresenta gli enti associati ed esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge o dall'ordinamento Legacoop;
- Elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;

- Realizza e favorisce, anche attraverso la partecipazione e il contributo a strutture appositamente costituite, studi, ricerche, informazione, formazione, documentazione e relativa conservazione riguardanti la cooperazione e la sua storia;
- Finalizza ed orienta l'attività del proprio Fondo mutualistico alla promozione di nuova cooperazione, alla diffusione della conoscenza della cooperazione, allo sviluppo delle cooperative;
- Organizza e rende accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza ed informazione;
- Conduce una politica idonea a diffondere in tutte le cooperative aderenti l'adozione di pratiche di responsabilità sociale delle imprese, verificabili anche attraverso i bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della utilità sociale della cooperazione;
- Adotta e promuove presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l'accesso ai luoghi decisionali e favorisce adeguate rappresentanze femminili anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
- Sviluppa le relazioni tra cooperative ed enti associati, anche adottando schemi di organizzazione che favoriscano il coordinamento e l'integrazione di aree omogenee in ragione dello scambio mutualistico e delle dimensioni di impresa, al fine di migliorare il presidio dei mercati, la capacità di sistema, i processi di partecipazione, nonché di conseguire una migliore capacità di rappresentanza;
- Interviene nelle controversie tra enti associati secondo le disposizioni del presente Statuto;
- Stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro.

Art. 4 - Assetto istituzionale

Legacoop si organizza per i livelli istituzionali nazionale e regionale.

Legacoop articola, inoltre, la propria struttura per livelli organizzativi di settore. In coerenza con i principi di sussidiarietà e complementarietà, possono essere istituite ulteriori articolazioni a livello territoriale e/o settoriale, ove ritenuti funzionali dagli enti associati.

Art. 5 - Sede

Legacoop Nazionale ha la sua sede in Roma e può istituire delegazioni ed uffici nelle località italiane ed estere in cui particolari condizioni ne richiedano la istituzione.

Art. 6 - Organo ufficiale

Organo ufficiale di Legacoop è "Legacoop Informazioni".

Art. 7 - Divieto di svolgimento attività economiche

Legacoop non può svolgere attività economiche ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 del 20/5/88.

La capacità di Legacoop deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Capo II

Rapporti associativi

Art. 8 - Adesione a Legacoop

Possono aderire a Legacoop Nazionale:

- a. tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati.

La Direzione, può accettare inoltre l'adesione:

- a. di società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop;
- b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- c. di Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- d. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese da Legacoop, ad eccezione di quanto previsto dell'art. 9 lettera b) dello Statuto.

L'adesione a Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera del rispettivo organo competente.

L'accettazione è deliberata dalla Presidenza e ratificata dalla Direzione nella sua prima riunione. L'atto di adesione a Legacoop si perfeziona ed acquista efficacia ad ogni effetto solo al momento in cui Legacoop comunica all'ente il numero di iscrizione assegnatogli.

La sola forma di adesione a Legacoop è quella diretta.

Per il recesso o l'esclusione si applicano le norme dell'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dalla Direzione secondo la procedura definita dal Regolamento generale.

Gli Enti aderenti che recedono o sono esclusi da Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

L'adesione a Legacoop determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione di cui all'art. 4.

Art. 9 - Obblighi degli associati

Con l'adesione a Legacoop, l'ente si impegna all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico e ad informare il proprio statuto e la propria azione agli stessi, nonché:

- a. al rispetto dei regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti organi di Legacoop;
- b. a sottoporsi alle revisioni ordinarie, disposte da Legacoop ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le legislazioni speciali delle Regioni a statuto autonomo;
- c. a inviare i bilanci annuali e ogni documentazione di supporto, nonché le informazioni richieste da Legacoop a fini statistici;
- d. a informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop;
- e. a promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell'associazione;
- f. a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;
- g. al pagamento dei contributi associativi annuali di cui al successivo art. 21, punto g).
- a. Legacoop si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

Art. 10 - Inosservanza degli obblighi

Qualora l'ente associato violi gli obblighi di cui all'articolo 9 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop, si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi – l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento generale.

In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al successivo art 21 punto g), previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente, comporta:

- a. la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
- b. l'esclusione, trascorso il periodo dimora, da Legacoop Nazionale e dalle strutture di cui ai successivi Capi V e VI.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la sospensione dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

Capo III

Ordinamento di Legacoop

Art. 11 - Organi di Legacoop

Sono organi di Legacoop:

- Il Congresso Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- La Direzione;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato dei Garanti.

Art. 12 - Congressi ordinari e straordinari

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione dell'Assemblea nazionale dei delegati, anche per iniziativa della Direzione, quando lo richiedano urgenti necessità di Legacoop.

Art. 13 - Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuto, approvati dalla Direzione, sono pubblicati nell'organo ufficiale di Legacoop almeno 60 giorni prima della data di convocazione. I documenti congressuali sono pubblicati sull'organo ufficiale di Legacoop almeno trenta giorni prima della data di convocazione di cui al precedente comma.

In relazione e in preparazione dei Congressi ordinari e straordinari di Legacoop, le Legacoop regionali e territoriali ove esistenti devono indire i loro rispettivi congressi, o assemblee, secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione.

Art. 14 - Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale é composto dai delegati eletti nei congressi delle Legacoop regionali e dai delegati dei consorzi e delle società di rilevanza nazionale, individuati secondo i criteri e le procedure stabiliti da apposita delibera della Direzione.

È in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale delle cooperative.

Ogni Congresso Regionale elegge un numero di delegati determinato dal Regolamento apposito, che dovrà tenere conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione nel Regolamento congressuale.

È in ogni caso garantita la partecipazione a delegati di ogni regione sempreché i relativi congressi siano stati regolarmente convocati e conclusi.

Il Congresso Nazionale si costituisce nella sede e data indicati nell'avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

Art. 15 - Poteri del Congresso

Il Congresso Nazionale é l'organo sovrano di Legacoop. In particolare spetta al Congresso:

- a. approvare i documenti congressuali;
- b. determinare l'indirizzo generale dell'azione di Legacoop;
- c. eleggere la Direzione, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. deliberare sullo Statuto e sulla Carta dei Valori di Legacoop.

Art. 16 - Validità delle riunioni e delle votazioni

Il Congresso é validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Nazionale è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al punto c) del precedente articolo sono effettuate normalmente a scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze.

Si procede a scrutinio palese quando almeno il 90% dei delegati si pronuncino per questa modalità di voto.

Art. 17 - Assemblea Nazionale dei delegati

L'Assemblea Nazionale dei Delegati al Congresso Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso e nomina al suo interno un Presidente.

L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Legacoop, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Le riunioni della Assemblea sono convocate, annualmente, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati d'intesa con il Presidente di Legacoop.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza di Legacoop o un quinto dei componenti dell'Assemblea medesima o un terzo della Direzione di Legacoop.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Poteri dell'Assemblea Nazionale dei Delegati:

- Valutare il programma di attività predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;
- Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione;
- Effettuare cooptazioni in seno alla Direzione, in misura non superiore al 5% del numero complessivo dei membri di quest'ultima;
- Convocare, con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti, il Congresso straordinario di Legacoop;
- Modificare lo Statuto di Legacoop con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
- Ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie di cui al successivo art. 41.

Art. 18 - Direzione: composizione

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, nel rispetto dei seguenti elementi:

- a) La maggioranza dei membri deve essere scelta tra soci di cooperative o di rappresentanti di consorzi e società di carattere nazionale;
- b) La rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30% del numero complessivo dei membri;
- c) La presenza dei giovani, in età non superiore ai **40 anni**, deve essere pari almeno al 10% dei membri.

Art. 19 - Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ed esclusione

La Direzione definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

La Direzione dichiara la decadenza dei propri membri, che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

Art. 20 - Riunioni della Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente di Legacoop su iniziativa della Presidenza o obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso vi siano disposizioni regolamentari diverse.

Il Comitato dei Garanti, Il Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto. Partecipano altresì il Direttore e l'Amministratore, senza diritto di voto, quando siano persone diverse dai componenti della Direzione medesima. La Direzione designa il segretario della riunione.

Art. 21 - Poteri della Direzione

Spetta alla Direzione dirigere Legacoop. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo ed al funzionamento di Legacoop provvedendo, in particolare, a:

- a. approvare il programma di attività di Legacoop e verificarne la sua realizzazione, anche attraverso l'analisi della situazione e delle strategie dei settori, di concerto con le strutture settoriali;
- b. convocare il Congresso Nazionale e stabilirne l'ordine del giorno;
- c. eleggere il Presidente di Legacoop;
- d. eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e i restanti membri di Presidenza;
- e. deliberare -in coerenza con le disposizioni del presente statuto- su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
- f. approvare i rendiconti preventivi e consuntivi di Legacoop nei termini fissati dal successivo art 30;
- g. stabilire le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi direttivi delle strutture settoriali e Regionali e le rispettive quote di competenza;
- h. consentire che, nell'esercizio delle loro attività, le strutture di cui all'art. 4 possano richiedere contribuzioni aggiuntive per specifiche esigenze;
- i. approvare i Regolamenti previsti dall'art. 40 salvo il Regolamento del Comitato dei Garanti;

- j. deliberare i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto nei confronti degli enti associati, compreso il provvedimento di esclusione e ratificare l'ammissione di nuovi deliberata dalla Presidenza;
- k. sentiti gli enti associati, autorizzare la costituzione delle Associazioni di settore di cui al successivo art. 34;
- l. provvedere alla istituzione dei gruppi di settore di cui al successivo art. 35 adottando gli schemi per il coordinamento e l'integrazione tra gruppi omogenei di cooperative;
- m. deliberare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti;
- n. definire le politiche delle relazioni industriali della cooperazione e valutare i contratti e gli accordi di lavoro stipulati dalle Associazioni di settore, di cui alla lettera g. dell'art. 36, ai fini della loro coerenza con le medesime politiche;
- o. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente.
- p. nominare il commissario ai sensi del successivo articolo 37;

La Direzione può nominare Commissioni di lavoro, nonché, al proprio interno, articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze.

Art. 22 - La Presidenza

La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima.

La sua composizione deve tenere conto di una adeguata rappresentanza di genere, secondo i principi e i propositi stabiliti dal presente statuto.

Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli altri eventuali Vice Presidenti. Essi durano in carica per un massimo di due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

La Presidenza provvede a

- a. curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l'esecuzione delle delibere della Direzione;
- b. coordinare l'attività di Legacoop con quella delle strutture regionali e settoriali;
- c. verificare l'andamento dei conti ogni sei mesi;
- d. nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti sulla base del Regolamento Generale e determinandone i relativi trattamenti economici e normativi nel rispetto dell'art. 21 lettera m);
- e. deliberare sull'ammissione degli Enti che ne fanno richiesta, sottoponendo le relative delibere a ratifica della Direzione;
- f. stabilire l'indirizzo dei periodici di Legacoop, nominandone i Direttori;
- g. nominare i rappresentanti di Legacoop presso gli organismi consultivi statali e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte;
- h. su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore;
- i. su proposta del Presidente, nominare e revocare l'Amministratore;
- j. definire l'assetto generale organizzativo di Legacoop e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;
- k. stipulare i contratti ed accordi di lavoro di competenza di Legacoop;
- l. curare i rapporti di Legacoop con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia e all'estero.

Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop, convoca la Direzione e la Presidenza e presiede le riunioni.

Firma gli atti ufficiali di Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 24 - Il Direttore

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale, così come stabilito ai sensi del precedente articolo 21, lettera e).

Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l'erogazione dei servizi agli Enti associati e alle Strutture territoriali e settoriali di Legacoop e la gestione del personale di Legacoop.

Partecipa alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Nazionale.

Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso ordinario di Legacoop.

Il Collegio controlla l'amministrazione di Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione a ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Art. 26 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato Garanti, composto da un massimo di 15 membri, è eletto dal Congresso, il quale, in occasione delle successive scadenze congressuali, procede a rinnovare la composizione del Comitato stesso per la metà meno uno dei suoi componenti. I Componenti sono sottoposti alla procedura di rinnovo in base al criterio dell'anzianità di nomina. Il comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Di esso possono fare parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Quando, tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l'Assemblea Nazionale dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero comitato.

Art. 27 - Compiti e competenza del Comitato Garanti

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Nazionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta Valori.

Il Comitato esprime parere sulla proposta della Presidenza di cui al precedente articolo 21, lettera e). Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti di natura nazionale o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le associazioni di settore o Legacoop.

Il Comitato Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop Nazionale e Legacoop regionali o associazioni di settore.

Il Comitato garanti ha inoltre competenza di secondo grado per i casi di esclusione degli enti associati e per le controversie insorte tra enti e/o soggetti appartenenti alle Associazioni di settore o alle Strutture regionali e già giudicate in prima istanza dai rispettivi Comitati Garanti. Quest'ultima competenza è di primo grado durante il periodo che precede la costituzione da parte dell'Associazione di settore o della Struttura regionale del proprio Comitato garanti ovvero qualora lo stesso non sia in grado di svolgere, per qualsiasi motivo, le attività ad esso spettanti.

Il Comitato Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari, compresi quelli concernenti le violazioni del regolamento del prestito sociale.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il Presidente del Comitato Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 30, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato stesso.

L'assetto organizzativo del Comitato, articolato per sezioni in relazione ai compiti ad esso attribuiti dal presente statuto, è disciplinato da un regolamento approvato dal Congresso o dall'Assemblea Nazionale dei delegati. Le modalità di svolgimento delle attività, così come i criteri di coordinamento tra le sezioni del Comitato, sono disciplinati da un regolamento interno.

Capo IV

Amministrazione

Art. 28 - L'Amministratore

L'Amministratore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale, così come stabilito ai sensi del precedente art. 21, lettera e.

L'Amministratore svolge l'attività di gestione amministrativa e contabile di Legacoop.

Art. 29 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Legacoop coincide con l'anno solare.

Art. 30 - Preventivi e consuntivi

La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di novembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Capo V

Legacoop regionali

Art. 31 - Strutture regionali

Le Legacoop regionali rappresentano Legacoop Nazionale nel territorio e hanno la responsabilità dell'attuazione delle politiche cooperative nelle rispettive aree geografiche, secondo i principi del presente Statuto e gli indirizzi generali determinati da Legacoop Nazionale.

Fanno parte di Legacoop regionale le cooperative e gli enti aderenti a Legacoop Nazionale che hanno la sede legale in quel territorio regionale.

Le Legacoop regionali per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra e nell'esercizio delle loro attività hanno autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

Esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e ss del Codice Civile e rispondono delle proprie obbligazioni esclusivamente con il loro patrimonio.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Legacoop regionali sono regolati dai rispettivi Statuti.

Questi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e debbono essere conformi ai principali istituti e regole in esso contenute.

Qualora siano istituiti ulteriori livelli associativi, le Legacoop regionali decentreranno a tali strutture proprie funzioni definendone negli statuti i livelli di autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale

Art. 32 - Compiti

Le Legacoop regionali hanno il compito di:

- a. rappresentanza generale della cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;
- b. definire, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, le possibili articolazioni delle strutture operative settoriali;
- c. promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
- d. definizione e approvazione, d'intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi Legacoop nel territorio;
- e. organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative, nonché di adeguate forme di assistenza, partecipando alla rete nazionale;
- f. adottare regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti;
- g. promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala territoriale;
- h. promozione e gestione del rapporto con le sedi legislative e amministrative Regionali;
- i. promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
- j. vigilanza sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Legacoop;
- k. comunicazione e immagine;
- l. e quant'altro delegato da Legacoop Nazionale.
- m. Nella logica della sussidiarietà utile alle associate e per meglio presidiare il territorio di competenza, le Legacoop regionali possono decentrare proprie funzioni a organismi provinciali o sub-provinciali, definendone negli Statuti l'organizzazione, gli ambiti di attività, i livelli di autonomia patrimoniale e gestionale.

Art. 33 – Congressi regionali

La convocazione dei Congressi di cui all'art.13 è deliberata dai rispettivi organi statutariamente deputati, nei tempi fissati dal Regolamento congressuale nazionale e con modalità tali da favorire la più ampia partecipazione delle socie e dei soci, nonché la rappresentanza e visibilità di eventuali distinte opinioni.

Il Congresso deve in ogni caso deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno del Congresso nazionale ed eleggerne i delegati secondo i criteri e le modalità di cui al primo comma.

La convocazione del Congresso deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza di Legacoop Nazionale, che può parteciparvi con propri rappresentanti o delegati.

Le Legacoop regionali possono prevedere i casi e le modalità di Congressi straordinari diversi da quelli dell'art.13, che dovranno comunque essere organizzati d'intesa con Legacoop Nazionale.

Capo VI

Associazioni e strutture di settore

Art. 34 - Associazioni di settore

Legacoop autorizza l'istituzione di organizzazioni settoriali in forma di associazione, ai sensi degli artt.36 e ss. del Codice Civile, in presenza di un adeguato numero di Enti cooperativi e di sufficienti risorse finanziarie.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni di settore sono regolati dai rispettivi Statuti. Questi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e debbono essere conformi ai principali istituti e regole in esso contenuti.

Gli statuti delle Associazioni di settore debbono altresì prevedere assise periodiche per la definizione delle relative politiche, la verifica dell'attività e l'elezione degli organismi dirigenti. È compito delle Associazioni garantire altresì che le rispettive assise si tengano in periodi congrui con il Congresso nazionale Legacoop, così da armonizzarne contenuti e indirizzi.

Art. 35 - Gruppi di settore

Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente articolo, Legacoop, sentite le cooperative, organizza le stesse in gruppi di settore, i quali svolgono la loro attività con autonomia gestionale nell'ambito dell'organizzazione di Legacoop. I dirigenti di tali strutture sono nominati dagli enti associati di concerto con la Presidenza di Legacoop.

Art. 36 - Compiti e organizzazione

Le Associazioni e i gruppi di settore hanno i seguenti compiti:

- a. promuovere e gestire il rapporto con istituzioni, organi o enti nazionali per l'adozione di normative di sostegno e la definizione delle relative politiche industriali;
- b. rappresentare, di concerto con Legacoop quando occorre, le cooperative e gli altri enti aderenti presso i Ministeri competenti;
- c. rappresentare le cooperative e gli enti aderenti negli organismi di settore e nei confronti delle organizzazioni di categoria di altre associazioni;
- d. promuovere politiche e strumenti di sistema ed alleanze atte a favorire la qualificazione e la crescita delle cooperative nei mercati di riferimento;
- e. porre in atto le politiche utili a consolidare il tessuto delle cooperative aderenti e a perseguire la diffusione della impresa cooperativa sul territorio nazionale;
- f. curare i rapporti con pari organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali;
- g. stipulare contratti ed accordi di lavoro.

Le Associazioni di settore e gruppi di settore, d'intesa con le Legacoop regionali e secondo le deliberazioni degli organi competenti, possono articolarsi in livelli regionali o distrettuali.

Capo VII

Disposizioni varie e transitorie

Art. 37 - Commissariamento di Legacoop regionali o Associazioni di settore

La Direzione nazionale, previo parere del Comitato Garanti, può nominare un Commissario straordinario delle Legacoop regionali o delle Associazioni di settore, stabilendone i poteri e la durata, nei seguenti casi:

1. gravi controversie tra enti associati che pregiudichino il normale e ordinato funzionamento delle Legacoop regionali e delle Associazioni di settore;
2. impossibilità a svolgere le attività istituzionali da parte degli organi statutari;
3. gravi irregolarità o violazioni dello Statuto, compreso quello della Legacoop nazionale.

La procedura può essere avviata su iniziativa della Presidenza ovvero di almeno il 25% degli enti aderenti all'Associazione regionale o di settore.

La Presidenza di Legacoop delibera la proposta di commissariamento informando contemporaneamente la struttura interessata e il Comitato nazionale garanti. La Presidenza di Legacoop, trascorsi 15 giorni dall'avvio del procedimento, sottopone la proposta di commissariamento all'approvazione della Direzione nazionale

Il commissario dura in carica per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, rinnovabili per altri sei mesi per giustificati motivi.

Il Commissario straordinario assume le decisioni necessarie per l'amministrazione e la provvisoria organizzazione in conformità con le decisioni della Direzione nazionale e, qualora quest'ultima deliberi in tal senso, procede alla revoca degli organi in carica e alla successiva convocazione del Congresso per l'elezione dei nuovi organi statutari.

Il Commissario straordinario è tenuto a riferire alla Direzione di Legacoop sullo svolgimento del mandato e i suoi esiti.

Art. 38 - Consultazione degli enti associati

Quando richiesto da almeno il 25% dei suoi componenti o dalla Presidenza, la Direzione di Legacoop può deliberare la consultazione degli associati su materie o scelte di particolare rilevanza che riguardino l'insieme degli enti aderenti.

La consultazione dovrà essere organizzata e gestita da una commissione, presieduta dal Presidente del Comitato Garanti e nominata dalla Direzione, nei tempi e con le modalità da questa stessa determinati.

La commissione riferirà nei tempi stabiliti alla Direzione gli esiti della consultazione per le deliberazioni conseguenti.

Art 39 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento di Legacoop Nazionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso sentito l'organismo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 40 - Regolamenti

Il presente Statuto è corredato ed integrato dai seguenti regolamenti:

- a) Dal Regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 27, ultimo comma
- b) Dal Regolamento congressuale
- c) Dal regolamento del prestito sociale
- d) Dal Regolamento Generale, composto da disposizioni dedicate a:
 - Il funzionamento degli organi sociali di Legacoop
 - Le norme per la presentazione di candidature a Presidente
 - Le incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi
 - I provvedimenti sanzionatori
 - L'adesione a Legacoop
 - L'Area Vigilanza
 - I dipendenti

Essi sono approvati dalla Direzione, salvo quanto previsto per il funzionamento del Comitato dei Garanti dall'art. 27 ultimo comma, e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.

Art. 41 - Modifiche statutarie

La Direzione di Legacoop ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi.

Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea Nazionale dei delegati ai sensi del precedente art.17.

Art. 42 - Norme transitorie

Le strutture di cui agli articoli 31, 32, 34 e 35 dello Statuto nazionale di Legacoop, al fine di mantenere le funzioni di rappresentanza a livello territoriale e settoriale delle cooperative aderenti a Legacoop, le conseguenti autorizzazioni o deleghe alla raccolta dei contributi associativi e alla erogazione dei servizi istituzionali, compresa la collaborazione ai fini della vigilanza, hanno l'obbligo di adeguamento ai principi e alle regole del presente Statuto entro un anno dalla sua approvazione.

Il presente statuto è il modello di riferimento al quale devono adeguarsi le strutture territoriali per la redazione dei propri statuti, come previsto anche dall'art. 42 dello Statuto nazionale.